CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MOL - SC_MOL - 0002022 - Interno - 12/09/2025 - 09:03

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

composta dai magistrati

Anna Bombino	Presidente
Ruben D'Addio	Primo Referendario, relatore
Emanuele Petronio	Referendario
Filippo Maria Salvo	Referendario

nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come novellati dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MOL - DEL-Reg.-SC_MOL - 0000105 - 12/09/2025 - 09:03

VISTA la deliberazione n. 30/INPR del 25 febbraio 2025, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del 21 maggio 2025 n. 73/2025/INPR di approvazione dell'atto di indirizzo adottato dalla Sezione in materia di pareri *ex* art. 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come novellati dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Vista l'atto deliberativo trasmesso dal Comune di San Polo Matese (CB) con nota prot. C.d.c. n. 1843 del 22 luglio 2025**;**

Vista l'ordinanza n. 13/PRES/2025, del 9 settembre 2025, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato la camera di consiglio per la data odierna;

UDITO il relatore, Primo Referendario Ruben D'Addio;

IN FATTO

1. In data 22 luglio 2025 è pervenuta la deliberazione del Consiglio Comunale di San Polo Matese (CB) del 27 maggio 2025, n. 11, intitolata "*Manifestazione di interesse per la sottoscrizione e l'acquisto di quote di partecipazione della società Molise Verso il 2000 Soc. cons. a r.l.*", trasmessa dall'Ente alla Corte dei conti, ai fini dello scrutinio previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito, *breviter*, T.U.S.P.), come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*").

2. La disposizione novellata prevede una nuova forma di verifica sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) ed impone che l'atto sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché degli articoli 4 ("*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*"), 7 ("*Costituzione di società a parteci-*

pazione pubblica") e 8 ("*Acquisto di partecipazioni in società costituite*"), con particolare riguardo alla "*sostenibilità finanziaria*" e alla "*compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*".

3. Il successivo comma 4 dell'art. 5 dispone che per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo ove ha sede l'Ente adottante.

4. Riguardo alla natura dell'attività di controllo attribuita alla Corte dei Conti dalla legge n. 118/2022, le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte hanno affermato che "*il parere previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*", con impossibilità di ricondurre *sic et simpliciter* tale istituto alle forme di controllo preventivo o successivo già intestate dall'ordinamento alla Corte contabile: nel caso di specie, l'esame è incentrato su un atto già perfetto ed efficace, per il quale sussiste, nel lasso temporale massimo di 60 giorni concesso all'esame della Corte, un impedimento temporaneo alla sua esecuzione (stipula del contratto di società o di acquisto di partecipazioni) in conformità al principio generale *ex* articolo 21*quater*, comma 1, legge n. 241/1990 (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022).

5. Quanto al perimetro applicativo della funzione introdotta dalla novella 2022, le stesse SS.RR. nella deliberazione n. 19 /2022/QMIG hanno considerato l'assunzione della qualità di socio quale criterio necessario a stabilire "*la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3 TUSP, e quelli invece esclusi*" dall'obbligo di trasmissione. Pertanto, l'atto deliberativo di primigenia acquisizione di una partecipazione societaria attuata mediante la "*sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da altra società*" è assoggettato all'esame preliminare della Corte dei Conti con conseguente obbligo di previo invio alla medesima.

6. Ciò premesso, il deliberato consiliare in esame prevede quanto segue:

"*di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*

di manifestare l'interesse alla sottoscrizione di n.1 (una) quota del capitale sociale di euro 259,00 (duecentocinquantonove/00) della società Molise Verso il 2000 sc a rl, con sede legale in Via San Giovanni in Golfo, 205/E, 86100 Campobasso - sede operativa in Via Monsignor Bologna, 15 - 86100 Campobasso, partita iva e codice fiscale 00875480709;

di conferire mandato al Sindaco alla sottoscrizione di ogni atto amministrativo necessario alla adesione in qualità di socio alla società Molise verso il 2000 sc a rl;

di conferire mandato al Responsabile finanziario di impegnare la somma complessiva di euro 259,00 ai fini della sottoscrizione e del contestuale versamento della quota;

di trasmettere la presente deliberazione alla società Molise Verso il 2000 sc a rl per gli atti relativi e conseguenti;

di trasmettere la presente alla Corte dei conti – Sezione regionale per il Molise – per il parere di conformità ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, e degli artt. 4, 7 e 8 del TUSP".

Il corredo motivazionale si esprime richiamando le disposizioni legislative conferenti, la natura e le finalità della Società consortile *de quo*, anche con riferimento all'utilità della partecipazione per il Comune ed al relativo onere finanziario; constano agli atti lo statuto e gli ultimi tre bilanci approvati della Società consortile e risulta espresso parere favorevole all'acquisizione della partecipazione da parte dell'organo di revisione (*ex* articolo 239, comma 1, lettera b), numero 3) T.U.E.L.), agli atti.

IN DIRITTO

7. La Sezione osserva che la delibera in oggetto contempla un'operazione negoziale di acquisizione di quota in Società consortile G.A.L. già costituita, di cui possono far parte sia imprese sia enti pubblici (art. 9 Statuto sociale).

7.1. In generale, si rammenta che ai sensi dell'art. 4 T.U.S.P., "*1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;…

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;…

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014."

8. La società Molise verso il 2000 S.c.a.r.l. rappresenta "*un gruppo di AZIONE LOCALE (G.A.L.) al fine di promuovere e realizzare, anche in sinergie con Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza, un programma LEADER, secondo le leggi e le direttive nazionali e comunitarie vigenti o in corso di emanazione*" e ha per oggetto sociale quello di "*indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione nelle aree interne del Molise…Essa svolgerà un ruolo di coordinamento promozionale dei propri consorziati e di rappresentanza economica degli stessi nei confronti delle istituzioni…, operando, in particolare, nei seguenti ambiti: a) animazione dello sviluppo rurale; b) formazione professionale ed aiuti all'occupazione c) turismo rurale d) sostegno alle piccole imprese, all'artigianato ed ai servizi zonali*" *et similia* (art. 4 Statuto sociale).

9. Il Comune remittente ha così motivato l'adesione: "*PREMESSO CHE: lo sviluppo locale di tipo partecipativo, come disciplinato dal Reg. (UE) 2021/2115 art.77 e Reg. (UE) 2021/1060 artt. 31-34, come recepiti nel PSP e nel CSR della Regione Molise, assume un ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale ed è attuato dai Gruppi di Azione Locale (GAL) attraverso la definizione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei relativi Piani di azione (PA); all'Intervento LEADER viene attribuito un ruolo strategico ed ha come*

obiettivo specifico (SO8) la promozione dell'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;
DATO ATTO CHE: Molise verso il 2000 Soc. cons. a r.l. è un Gruppo di Azione Locale (GAL) a partecipazione mista pubblico-privata, operante senza fini di lucro dal 1994 nelle aree del Molise Centrale, Fortore e Matese, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso la strategia LEADER, caratterizzata da un approccio "bottom-up" e dall'elaborazione di strategie di sviluppo locali innovative e multisettoriali; la partecipazione del Comune al GAL risulta strategica, consentendo l'accesso a finanziamenti previsti dal programma LEADER e da fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), oltre a favorire la costruzione di una rete stabile di soggetti pubblici e privati per l'implementazione di buone pratiche di sviluppo territoriale e l'ottenimento di assistenza tecnica e formazione professionale; il Comune ha aderito al partenariato promosso dal GAL Molise verso il 2000 per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale "Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale" in corso, PSR Regione Molise 2014/2020; DATO ATTO, altresì che il Comune con Deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 11/10/2024 ha aderito anche al partenariato promosso dal GAL Molise Verso il 2000 scarl per l'elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale a valere sull'Intervento SRG06 del Piano strategico della PAC 2023-2027 e del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSRM) della Regione Molise; CONSIDERATO CHE: il consiglio di amministrazione del GAL Molise verso il 2000 soc. cons. a r.l ha deliberato in data 17/01/2025 un aumento di capitale sociale di euro 77.700,00; l'art.6 dello Statuto prevede che, in caso di aumento del capitale, ai soci è riservato, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, il diritto di opzione in proporzione al numero delle quote già possedute e che le quote di nuova emissione non optate saranno offerte a nuovi soci che avranno fatto domanda; Vista la nota di Molise verso il 2000 scarl acquisita al prot. n. 910 del 28/02/2025, di proposta di adesione alla società mediante la sottoscrizione di quote di capitale sociale; VISTO l'art. 4 co.6 del D.Lgs 175/2016 "È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo

61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014";

Dato atto che ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" e della Legge finanziaria 2019 (L. n. 145/2018) sono escluse dall'obbligo della revisione periodica le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (GAL), e, pertanto, anche la Società Consortile G.A.L. Molise verso il 2000 a.r.l.;

Richiamato l'art. 5 d.lgs. n. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito, breviter, T.U.S.P.), come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"), che ha istituito una nuova forma di verifica degli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta): la novella prevede che l'atto suddetto sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente (come definita dall'art. 2, co. 1, lett. a) T.U.S.P.) anche alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché degli articoli 4 ("Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"), 7 ("Costituzione di società a partecipazione pubblica") e 8 ("Acquisto di partecipazioni in società costituite"), con particolare riguardo alla "sostenibilità finanziaria" e alla "compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";

Visto l'art.42, comma 2, lettera e) del D. Lgs 267/200 secondo cui rientrano nella competenza dell'organo consiliare gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile dei responsabili competenti ai sensi dell'art.49, comma 1 del TU 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art.239 del TU 267/2000 con verbale acquisito al protocollo dell'ente in data 16/05/2025 al n. 1855".

9.1. Nello specifico, la delibera esplicita di aver considerato l'inerenza alla propria attività dei servizi, come indicati nell'oggetto sociale di cui all'art. 4 Statuto sociale, recati dall'adesione ad una compagine societaria che include già altri Enti analoghi.

9.2. Come ricordato dal giudice amministrativo, il T.U.S.P., all'articolo 4, impone "*un vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente necessaria al per-seguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico. L'art. 4, comma 2, precisa poi che, "nei limiti di cui al comma 1" e, dunque, nel rispetto del vincolo di scopo, possono essere costituite società o acquisite o mantenute partecipazioni» che svolgano le attività indicate nel richiamato comma 2 cit.*" (Consiglio di Stato, sentenze 23 gennaio 2019, n. 578 e 11 maggio 2020, n. 2929): al di fuori di tale parametro teleologico, la partecipazione dell'Amministrazione alla compagine sociale è interdetta, dunque la Corte è chiamata verificare che l'atto deliberativo non travalichi questo limite finalistico.

Ebbene, l'acquisto della partecipazione *de quo* è motivatamente finalizzato agli scopi tassativamente "*perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*" (articolo 4 T.U.S.P.), *sub specie* di "*produzione di un servizio di interesse generale*" o "*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*" (comma 2, lettere a) e d) dell'articolo citato); non solo, ai sensi del successivo comma 6 è fatta specificamente "*salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*", ovvero i Gruppi di Azione Locale come quello *de quo*: infatti, l'adesione a detto G.A.L. consortile, ammessa per legge, è finalizzata alla realizzazione – nella sede aggregata consortile, idonea per natura a efficientare in senso esponenziale processi di interesse comune fra più soggetti (cfr. art. 2602 c.c.) - di attività che costituiscono già parte del *proprium* teleologico istituzionale del Comune remittente, ovvero lo sviluppo della comunità locale amministrata.

In definitiva, il ricorso allo strumento societario è stato subordinato alla sussistenza di un "*legame di stretta necessarietà*" (Corte cost. n. 86/2022) tra la partecipazione societaria e l'esercizio dei compiti istituzionali del richiedente, fermo il divieto, per le Pubbliche amministrazioni, di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali , né acquisire o mantenere partecipazioni ,anche di minoranza in tali società (art. 4 c. 1 Tusp)*" (Corte cost. sentenza 28 luglio 2022, n. 201).

10. L'esame della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione riveste un ruolo centrale nella verifica qui condotta (cfr. Sezioni Riunite in sede di Controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022). Esse, traslate nel campo *de quo*, indicano sia la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale (cfr. articoli 2082 c.c. in tema d'impresa, 2247 c.c. in tema di società e, a contrario, 14 T.U.S.P. in tema di divieto di soccorso finanziario), la compatibilità economica dell'operazione con la specifica situazione di bilancio dell'Amministrazione procedente, la funzionalità della soluzione prescelta rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) e il corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

10.1. Constano agli atti gli ultimi bilanci del triennio 2021-2022-2023 del Consorzio *de quo*, che risultano chiusi con un limitato utile, in trend crescente (rispettivamente € 59,00, € 41,00 ed € 188,00); inoltre, in relazione al costo della quota sociale da acquistare, trattasi di una quota di esiguo valore (pari a Euro 259,00): considerati i recenti risultati utili del consorzio, può inferirsi *pro futuro* una prospettiva gestionale positiva della compagine consortile, mentre la spesa finalizzata all'acquisto della partecipazione apparirebbe *prima facie*, da un lato, inidonea - per il suo esiguo ammontare - a ledere gli equilibri finanziari dell'Ente e, dall'altro, congrua rispetto agli obiettivi perseguiti tramite l'adesione al consorzio, istituto normativo intimamente idoneo a moltiplicare nella sede comunitaria consortile l'efficacia dell'attività dei singoli consorziati.

11. Quanto alla compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, "*l'art. 107 TFUE vieta, in linea di principio – dichiarandoli "incompatibili con il mercato interno" – "gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma" (formula che abbraccia pacificamente anche gli aiuti provenienti da amministrazioni pubbliche non centrali, quali Regioni o altri enti territoriali) "che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri*" (Corte costituzionale, sentenza n. 142/2018). Lo stesso articolo prevede, poi, una serie di deroghe, "*di pieno diritto*" (paragrafo 2) o "*potenzialmente compatibili*", all'esito di una valuta-zione discrezionale delle istituzioni europee (paragrafo 3). Il successivo articolo 108 T.F.U.E. prefigura una rigorosa procedura di controllo sulla compatibilità degli aiuti con la disciplina eurounitaria, di competenza esclusiva della Commissione, sotto il controllo del giudice unionale, dacché ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto, spettando un ruolo complementare di salvaguardia (*ex plurimis*, Corte di giustizia UE, sentenza 26 ottobre 2016, causa C-590/14 P). Ne deriva che, in sede di deliberazione *ex* articolo 5 T.U.S.P., la Corte contabile nazionale deve limitarsi a verificare che, a norma di legge, la deliberazione trasmessa dia atto della compatibilità con la normativa eurounitaria in tema di aiuti di Stato (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 161/2022/PAR).

11.1. Nel caso che ne occupa, la delibera fa esplicito riferimento alla normativa unionale di istituzione e promozione dei G.A.L., istituti associativi direttamente legittimati in quella sede sovranazionale: pertanto, per il principio di non contraddizione e di coerenza interni del diritto UE, di per sé la formula sociale del G.A.L., promossa in sede unionale, non dovrebbe astrattamente confliggere con gli altri scopi istituzionali propri dell'Unione stessa. Inoltre, ad ogni modo, appare *in re ipsa* che l'adesione alla società in questione, operante prevalentemente a favore di soci pubblici ed in un limitato ambito territoriale italiano, non possa incidere "*sugli scambi tra Stati membri*", che è presupposto geo-economico per la ricorrenza del c.d. aiuto di Stato *ex* art. 107 T.F.U.E..

12. Da quanto sopra, risulta sostanzialmente integrata, a norma dell'articolo 5, comma 1, T.U.S.P., la motivazione in ordine a "*necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, … ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato…della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*" ovvero dare "*atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*".

13. Da ultimo, si osserva che l'atto deliberativo gode di tutti i requisiti legislativamente imposti alle Pubbliche Amministrazioni per la "*costituzione di società a partecipazione pubblica*" o lo "*acquisto di partecipazioni in società già costituite*" (articoli 7 e 8 T.U.S.P.): in particolare, la deliberazione consiliare di partecipazione dell'Ente alla suddetta S.c.a.r.l. è stata pubblicata in albo pretorio, a norma di legge; tuttavia, non risulta se "*lo schema di atto deliberativo*" sia stato sottoposto "*a forme di consultazione pubblica*" ai sensi dell'articolo 5, comma 2, secondo alinea T.U.S.P..

14. Ne deriva un giudizio di sostanziale conformità del deliberato "*a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo* [5]*, nonché dagli articoli 4, 7 e 8*" T.U.S.P..

15. Ad ogni modo, *pro futuro,* la Sezione invita il Comune - prima e al fine di sottoporre alla prima l'atto deliberativo per il prescritto parere - a predisporre un'istruttoria adeguata in relazione ai parametri normativi individuati dall'art. 5 T.U.S.P., osservando le "*indicazioni istruttorie preliminari*" di cui alla deliberazione di questa Sezione 21 maggio 2025 n. 73/2025/INPR.

Tutto ciò premesso e considerato

Per questi motivi,

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise,

ESPRIME

ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 T.U.S.P., parere positivo in ordine alla deliberazione del Consiglio Comunale di San Polo Matese (CB) del 27 maggio 2025, n. 11, trasmessa al prot. C.d.c. n. 1843 del 22 luglio 2025,

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata entro cinque giorni dal deposito al Comune di San Polo Matese, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, T.U.S.P..

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione sul sito *internet* istituzionale al Comune di San Polo Matese ai sensi del suddetto comma 4.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.

L'Estensore
(Ruben D'Addio)

RUBEN D'ADDIO
11.09.2025
12:25:40
GMT+02:00

Il Presidente
(Anna Bombino)

ANNA BOMBINO
11.09.2025 18:36:30
GMT+02:00

Depositata in segreteria alla data del protocollo digitale

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)

SILVIA
STORTO
12.09.2025
08:12:51
GMT+02:00